

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

- a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, comprensiva di tutte le autorizzazioni in essa comprese (procedura di VIA con richiesta di modifica non sostanziale di AIA ministeriale ai sensi della L.R. n. 9/1999 e del D.lgs n. 152/2006, relativa al progetto di realizzazione di un nuovo impianto di produzione di gomme a composizione stirene-butadiene, polimerizzate in soluzione (S-SBR), con capacità nominale di 82.000 t/anno, da installarsi presso l'isola 18 dello stabilimento Versalis di Ravenna presentato dalla Società da Versalis Spa con sede legale in Piazza Boldrini 1, San Donato Milanese (MI), poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 21 marzo 2017, è realizzabile a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'**ALLEGATO 1** parte integrante e sostanziale della presente delibera. Le stesse prescrizioni vengono di seguito riportate:

1. l'esecuzione degli interventi edilizi connessi alle opere oggetto della procedura di VIA sono subordinati all'acquisizione di titolo abilitativo ai sensi della L.R. n. 15/2013, che potrà essere rilasciato, a seguito della conclusione positiva della procedura di VIA, previa attivazione da parte della società Versalis spa delle procedure previste dalle Norme di Attuazione del PUA vigente, rispettivamente per gli interventi definiti rilevanti e per quelli definiti diretti;
2. dovranno essere rispettate tutte le indicazioni, attività, installazioni e prescrizioni contenute nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) così come inserito nell'AIA ministeriale allegata alla deliberazione di VIA regionale;
3. in generale Versalis spa dovrà attenersi a tutte le prescrizioni riportate nel riesame e modifica sostanziale dell'AIA per il nuovo assetto impiantistico della Società. Di seguito si riportano quelle ritenute significative anche ai fini delle valutazioni d'impatto ambientale;
4. in merito alla capacità produttiva la ditta dovrà attenersi a quanto indicato nella seguente tabella:

(^) Il dato di capacità produttiva si riferisce alla somma delle due produzioni di ETBE e MTBE. La produzione di MTBE è da intendersi come alternativa alla produzione di ETBE.

5. in merito all'approvvigionamento e allo stoccaggio di materie prime, ausiliarie e combustibili è necessario:
 - a. caratterizzare e quantificare tutte le forniture, archiviando le relative bolle di accompagnamento e i

documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentono la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato;

- b. adottare tutte le precauzioni affinché le sostanze liquide e solide stoccate all'interno dello stabilimento, non possano essere trascinate al di fuori dell'area di contenimento provocando sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e di acque sotterranee e superficiali; a tal fine si deve assicurare l'integrità di tali aree di contenimento secondo le modalità e le frequenze riportate nel PMC;
 - c. garantire l'integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente (ad esempio sostanze pericolose, ecc.);
 - d. che i bacini di contenimento dei serbatoi da realizzare abbiano una capacità almeno pari al 100% di quella autorizzata dei serbatoi che vi insistono; altresì dovrà essere garantita la tenuta dei suddetti bacini di contenimento secondario; nel caso in cui più serbatoi siano collocati nello stesso bacino di contenimento, la sua capacità volumetrica non dovrà essere inferiore al volume del serbatoio più grande;
 - e. che le operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione vengano effettuate adottando tutte le precauzioni affinché le sostanze liquide e solide movimentate all'interno dello stabilimento, non possano dare luogo a sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e di acque sotterranee e superficiali;
6. in merito alle emissioni convogliate dovranno essere rispettati limiti e condizioni riportate nelle tabelle sulle caratteristiche delle emissioni convogliate soggette

Impianto	Fase	Prodotto	Massima Capacità di Produzione (MCP)
Produzione gomme	<i>Prodotti:</i>		
	F-LCBX	Lattice Europrene® XSBR- XNBR	34 kt/anno (dry)
	F-PLSP	Lattice Europrene® SBR-NBR	33 kt/anno (dry)
	F-NEOCIS	Gomma Europrene® BR	80 kt/anno
	F-eSBR	Gomma Europrene® eSBR	120 kt/anno
	F-SOL	Gomma Europrene® SOL T-TH	85 kt/anno
	F-sSBR	Gomma Europrene® SOLR-BR	82 kt/anno
Produzione MTBE/ETBE e n-Butano	F-ETBE/MTBE	Etil-ter-butil-etero (ETBE) / Metil-ter-butil-etero (MTBE) ^(*)	196,2 kt/anno
	F-BTH	n-Butano	61,35 kt/anno

a limiti e delle emissioni convogliate non soggette a limiti facenti parte integrante dell'AIA;

7. il Gestore è tenuto ad effettuare tutte le attività di controllo riportate nel PMC:
- a. monitoraggio in continuo: tutti gli ossidatori termici e catalitici devono essere dotati di sistemi di misura e

registrazione in continuo della concentrazione di COT nei fumi (camini n. 8, 54, 97, 101). Il generatore di vapore B2001 (camino n. 1) deve essere dotato di sistema di misura e registrazione in continuo (SME) della concentrazione di NO_x nei fumi;

- b. punti di presa per il campionamento: i camini in cui si devono eseguire i controlli manuali e/o automatici devono essere dotati di prese di misura posizionate in accordo a quanto specificato nei metodi di riferimento e dimensionate secondo quanto indicato da ARPAE ST di Ravenna, eccetto nei punti di emissione associati alle cappe di laboratorio (cfr. PMC). Le conformità ai limiti degli inquinanti misurati in continuo e in discontinuo, nonché i metodi di misurazione e calibrazione degli strumenti e quant'altro necessario allo scopo sono stabilite dal PMC;
8. il gestore dovrà mantenere il piano di durata quadriennale per la quantificazione ed il monitoraggio delle emissioni fuggitive, che comprende il programma LDAR (Leak Detection and Repair) e trasmettere annualmente una Relazione sui risultati delle campagne di misura, sulle azioni correttive attuate e la quantificazione delle perdite (evitate e previste). La Relazione deve contenere un crono-programma delle attività pianificate per gli anni successivi. A valle del completamento della prima fase di attività di monitoraggio di tutti gli impianti, saranno concordate con l'Ente di controllo (ISPRA), la frequenza, le modalità, e le metodiche per i successivi monitoraggi. Il programma di Leak Detection and Repair sarà sviluppato secondo i protocolli EPA e/o EN 15446 su tutti i componenti accessibili (pompe, compressori, valvole, scambiatori, flange, connettori) in tutte le unità che possono essere oggetto di emissioni fuggitive di COV. E' fissata a 10.000 ppmv (espressi come CH₄) la soglia emissiva limite sopra la quale si dovrà procedere alla riparazione/sostituzione dei componenti che perdono all'interfaccia dell'accoppiamento. La sostituzione dei componenti fuori soglia dovrà essere effettuata con componenti in grado di garantire una migliore performance. Nella scelta dei componenti da installare il Gestore valuterà la conformità alle indicazioni riportate nei BREF comunitari e nelle Linee guida nazionali e i risultati del confronto faranno parte del report periodico che il Gestore invierà all'Autorità competente per l'AIA e all'Ente di controllo (ISPRA) secondo le frequenze e le modalità specificate nel PMC;
9. ai fini della regolamentazione degli scarichi idrici di acque reflue industriali organiche e inorganiche contenenti "sostanze pericolose", si applicano integralmente le condizioni stabilite dal "Regolamento di gestione del sistema delle reti fognarie delle acque reflue industriali e meteoriche dell'insediamento multisocietario di Ravenna convogliate agli impianti della Società Ecologia Ambiente

(ora HERAmbiente)" con i relativi allegati, sottoscritto da tutte le società interessate, periodicamente sottoposto a revisioni e/o modifiche che dovranno essere comunicate ad ARPAE SAC e ST competente e per conoscenza all'Autorità di Controllo, per lo scarico di acque reflue industriali organiche contenenti "sostanze pericolose", tramite tubazione diretta, all'impianto centralizzato di trattamento (sezione TAPO) della società HERAmbiente il Gestore è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a. lo scarico delle acque reflue industriali organiche della società Versalis ai punti di consegna ai limiti di batteria verso l'impianto centralizzato di trattamento della società HERAmbiente è costituito da un flusso di acque di processo organiche contenenti "sostanze pericolose" in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità. Nella stessa fognatura (linea 1), sono collettate anche le acque di processo organiche provenienti dalle torce di Stabilimento gestite dalla società consortile Ravenna Servizi Industriali (RSI), considerate comunque non significative. Nello stesso sistema fognario che convoglia le acque industriali di processo possono altresì essere convogliati flussi occasionali, ma comunque programmati, secondo i criteri del Regolamento Fognario, provenienti dai cosiddetti well-point installati all'interno dello Stabilimento Multisocietario in occasione di lavori di escavazione e/o bonifiche suoli;
- b. i punti di consegna, ai limiti di batteria degli impianti di Versalis, verso l'impianto centralizzato di trattamento della società HERAmbiente sono identificati come OPE19 (vasca denominata S9); OC12. Sulla rete fognaria (linea 1) sono stati altresì individuati altri due pozzetti denominati OPE1 e OPE23 al termine di due collettori parziali che raccolgono le acque reflue organiche degli impianti Versalis;
- c. gli scarichi nei sopracitati punti di consegna OPE19 e OC12 sono qualificati come "scarichi parziali" di sostanze pericolose ai sensi dell'art. 108 del Dlgs. n. 152/2006 e della D.G.R. n. 1053/2003. L'elenco delle "sostanze pericolose" presenti in ciascuno dei punti di consegna in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento è indicato nelle tabelle riportate nell'AIA con i relativi limiti di rilevabilità da assumere;
- d. qualora dagli esiti dei programmi di autocontrollo e monitoraggio, ovvero dai controlli, emerga la presenza di altre sostanze pericolose oppure alcune non siano più rilevate, si dovrà provvedere all'aggiornamento delle tabelle dell'AIA, fermo restando quanto previsto relativamente ai limiti massimi ammissibili;

- e. lo scarico delle acque reflue industriali organiche contenenti sostanze pericolose, nei punti ufficiali di prelievo OPE19 e OC12, dovranno rispettare i valori limite di emissione per le sostanze pericolose e per i parametri specifici previsti nelle omologhe di accettazione stabilite dal Gestore con HERAmbiente, secondo le modalità indicate nel Regolamento Fognario;
- f. ai fini della verifica del rispetto dei limiti indicati le determinazioni analitiche sono, di norma, riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore;
- g. le omologhe con i limiti massimi di accettazione delle acque reflue industriali organiche punti OPE19 e OC12 saranno parte integrante dell'AIA, esclusivamente per i valori limite delle sostanze pericolose e dei parametri specifici;
- h. in caso di modifiche le nuove schede di omologa dovranno essere trasmesse all'Autorità Competente per l'AIA;
- i. dovranno essere assicurati gli autocontrolli previsti dal "Piano di Controllo del sistema delle reti fognarie delle acque reflue industriali e meteoriche dell'insediamento multisocietario di Ravenna" contenuti nel Regolamento Fognario, ricompresi nel PMC che costituirà parte integrante dell'AIA. In particolare, si dovrà procedere alle verifiche previste sui campioni di acque reflue prelevate nei punti di consegna OPE19 e OC12 e nei singoli pozzetti parziali OPE1 e OPE23 secondo i criteri, le modalità e le frequenze previste nello specifico allegato al regolamento fognario stesso;
- j. i punti di prelievo OPE19 e OC12 saranno dotati di campionatore automatico, oltre ad un misuratore di portata;
- k. il campionatore automatico installato sul punto OPE19 è gestito dalla società consortile RSI, mentre quello installato sul punto di prelievo OC12 è gestito da Versalis. Per ciascun campionatore i criteri per l'esecuzione dei campionamenti in automatico sono indicati nelle specifiche procedure in accordo con quanto previsto dal "Piano di Controllo del sistema delle reti fognarie delle acque reflue industriali e meteoriche dell'insediamento multisocietario di Ravenna. La misura di portata è effettuata, tramite misuratore continuo, anche all'interno dei limiti di batteria della società HERAmbiente, sulla linea 1. Sempre all'interno dei limiti di batteria della sezione di trattamento TAPO sulla stessa linea 1, la società HERAmbiente provvede, tramite campionatore automatico, al controllo delle sostanze pericolose;
- l. l'ubicazione dei punti di prelievo OPE19 e OC12 ai fini del controllo della qualità dello scarico è indicata nella planimetria della rete fognaria denominata "Mappa

guida nel campionamento degli scarichi liquidi di Sito (fogne di processo) - Disegno RSI N. RA-GB-1121-E-06000-A", allegato al regolamento fognario che costituisce parte integrante dell'AIA e va resa disponibile agli agenti accertatori in caso di eventuale controllo;

10. per lo scarico di acque reflue industriali inorganiche contenenti "sostanze pericolose", tramite tubazione diretta, all'impianto centralizzato di trattamento (sezione TAPI) della società HERAmbiente, si applicano integralmente le condizioni e prescrizioni stabilite nell'autorizzazione cointestata a tutte le società coinsediate nello Stabilimento Multisocietario, rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 2265 del 25/07/2014, che vengono di seguito riportate:
 - a. lo scarico delle acque reflue industriali inorganiche al punto di consegna ai limiti di batteria dell'impianto centralizzato di trattamento della società HERAmbiente è costituito da un flusso indifferenziato di acque di processo inorganiche unite ad acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento vettorate da un sistema fognario unitario (linea 4) e provenienti dal sito multisocietario di Ravenna. Nello stesso sistema fognario possono eventualmente essere convogliati flussi occasionali, ma comunque programmati secondo i criteri del Regolamento Fognario, provenienti dai cosiddetti well-point installati nel sito multisocietario in occasione di lavori di escavazione;
 - b. il punto di consegna del flusso indifferenziato di acque reflue industriali inorganiche, ai limiti di batteria dell'impianto centralizzato di trattamento della società HERAmbiente, è identificato nel punto di prelevamento ufficiale P22 (vasca S5). Sulla rete fognaria unitaria (linea 4) sono altresì individuati singoli pozzetti di consegna da parte delle Società coinsediate in corrispondenza dei limiti di batteria di ciascun gestore che per Versalis sono rappresentati dai pozzetti PE02, PE05 (solo meteoriche), PE06, PE07, PE08, PE09, PE10, PE11, PE12, PE13 (solo meteoriche), PE14, PE15, PE16, PE17, PE18 (solo meteoriche), PE19 (solo meteoriche), PE22, PE25 (solo meteoriche), PE26, PE27, PE28 (solo meteoriche), PE29 (solo meteoriche), PE30 (solo meteoriche) ECO01;
 - c. lo scarico nel punto di consegna P22 (vasca S5) è qualificato come "scarico parziale" di sostanze pericolose ai sensi dell'art. 108 del Dlgs. n. 152/2006 e della D.G.R. n. 1053/2003;
 - d. l'elenco delle "sostanze pericolose" presenti nel flusso indifferenziato (vasca S5) in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento è indicato nella tabella riportata nell'AIA, con i relativi limiti di rilevabilità da assumere. Qualora

dagli esiti dei programmi di autocontrollo e monitoraggio, ovvero dai controlli dell'Autorità di Controllo per l'AIA, emerga la presenza di altre sostanze pericolose ovvero alcune non siano più rilevate, si dovrà provvedere all'aggiornamento della tabella di cui sopra, fermo restando quanto previsto di seguito relativamente ai limiti massimi ammissibili;

- e. lo scarico del flusso cointestato di acque reflue industriali inorganiche unite ad acque meteoriche di dilavamento e acque reflue domestiche, nel punto ufficiale di prelevamento P22 (vasca S5), dovrà essere conforme ai valori limite di emissione indicati nella tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.lgs. n. 152/2006 (scarico in acque superficiali), incluse le sostanze pericolose e i parametri specifici presenti in concentrazione superiore ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento indicati nella tabella sopra riportata, con l'esclusione dei parametri Solidi Sospesi Totali, pH e zinco. A tale riguardo lo scarico dovrà rispettare i valori limite di emissione indicati nell'omologa di accettazione del flusso cointestato stabilita da HERAmbiente. Ai fini del rispetto dei limiti sopracitati nel punto di scarico cointestato (vasca S5), i singoli gestori dovranno garantire, nei pozzetti di consegna alla rete unitaria in corrispondenza dei limiti di batteria (rappresentati dai pozzetti PE02, PE06, PE07, PE08, PE09, PE10, PE11, PE12, PE14, PE15, PE16, PE17, PE22, PE26, PE27, ECO01), il rispetto dei valori massimi per le sostanze pericolose indicati nelle rispettive omologhe effettuate secondo le modalità indicate nel regolamento fognario. Nei singoli pozzetti di consegna individuati ai limiti di batteria di ogni gestore coinsediato si procede all'eventuale prelievo di campioni contestualmente al prelievo nel punto P22 ovvero ai fini della rintracciabilità delle sostanze presenti nel punto P22 stesso;
- f. ai fini della verifica del rispetto dei limiti indicati nell'AIA le determinazioni analitiche sono, di norma, riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore secondo le modalità di seguito indicate;
- g. per le sostanze pericolose, in caso di sostanze non contenute nella tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.lgs. n. 152/2006, si assumono i valori limite relativi alle classi e/o famiglie di composti a cui tali sostanze sono riconducibili per similitudine e, in ogni caso, i limiti massimi di accettabilità indicati per tale flusso nell'omologa contenuta nel regolamento fognario. L'omologa di accettazione del flusso unitario di acque di processo inorganiche delle Società Coinsediate nel punto di consegna S5, sottoscritta dagli interessati, è parte integrante dell'AIA. In caso di modifiche, le nuove schede di omologa dovranno essere trasmesse all'Autorità

Competente per l'AIA ed alle Strutture SAC e ST di ARPAE Ravenna;

- h. dovranno essere assicurati gli autocontrolli previsti dal "Piano di Controllo del sistema delle reti fognarie delle acque reflue industriali e meteoriche dell'insediamento multisocietario di Ravenna" contenuti nel regolamento fognario, ricompresi nel PMC che costituisce parte integrante dell'AIA. In particolare, si dovrà procedere alle verifiche previste sui campioni di acque reflue prelevate nel punto di consegna finale P22 (vasca S5) del flusso indifferenziato cointestato delle Società coinsediate (linea 4) e nei singoli pozzetti di consegna sulla rete unitaria secondo i criteri, le modalità e le frequenze previste nello specifico Allegato al Regolamento Fognario stesso. I pozzetti di consegna per cui non sono programmati autocontrolli, ma si procede a verifica "se del caso", sono quelli in cui sono, di norma, convogliate esclusivamente acque meteoriche ovvero flussi occasionali non programmabili;
- i. per i singoli pozzetti di consegna delle acque inorganiche sulla rete unitaria in cui, in sede di omologa, sia stata riscontrata la presenza di azoto ammoniacale in occasione degli autocontrolli programmati previsti dal Piano di Controllo previsto dal regolamento fognario dovrà essere in ogni caso determinato l'azoto ammoniacale quale parametro significativo per l'utente interessato. In caso di costante rilievo della presenza di azoto ammoniacale superiore al valore limite indicato per lo scarico in acque superficiali nel Provvedimento n. 2265 del 25/07/2014, dovranno essere assunti provvedimenti per ridurre la presenza di tale sostanza;
- j. i singoli flussi delle acque inorganiche sulla rete unitaria in cui sono convogliate acque reflue domestiche dovranno essere dotati di sistema di pretrattamento appropriato (es. fossa Imhoff). Tali sistemi di pretrattamento dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di manutenzione di cui dovrà essere tenuta registrazione. Sui singoli pozzetti di consegna delle acque inorganiche in cui siano convogliati flussi di acque reflue domestiche il Piano di Controllo previsto dal regolamento fognario deve prevedere la determinazione delle sostanze azotate in tutti i casi (controlli semestrali, trimestrali e mensili);
- k. il campionamento ufficiale sul punto P22 (vasca S5) ed eventualmente nei singoli pozzetti di consegna ai limiti di batteria di ciascun gestore coinsediato, sarà effettuato tramite un prelievo di un campione medio nell'arco di 3 ore;
- l. le determinazioni analitiche dei parametri (compresi i metalli pesanti) saranno effettuate, di norma, sul campione tal quale, ad eccezione di ferro, manganese,

alluminio e boro per cui la determinazione viene effettuata sul campione dopo sedimentazione di 2 ore, considerata in accordo con il Gestore HERAmbiente, la capacità di abbattimento su tali sostanze dal processo di sedimentazione dei Solidi Sospesi nella linea TAPI. Il prelievo nel punto ufficiale P22 da parte degli organi di controllo sarà effettuato alla presenza di personale della Società RSI in rappresentanza delle Società coinsediate a cui è cointestata l'autorizzazione per lo scarico delle acque reflue industriali inorganiche contenenti "sostanze pericolose", tramite tubazione diretta, all'impianto centralizzato di trattamento (sezione TAPI) della società HERAmbiente;

- m. sul punto di prelievo ufficiale P22 (vasca S5) è installato un campionatore automatico gestito dalla società consortile RSI, mentre la misura di portata viene effettuata, tramite misuratore continuo, all'interno dei limiti di batteria della società HERAmbiente, sull'ingresso alla sezione TAPI. Sempre all'interno dei limiti di batteria della sezione TAPI della società HERAmbiente provvede, tramite campionatore, al controllo delle sostanze pericolose;
 - n. il punto ufficiale di prelievo P22 ai fini del controllo della qualità dello scarico, compresi i pozzetti di consegna alla rete unitaria in corrispondenza dei limiti di batteria rappresentati dai pozzetti PE02, PE05 (solo meteoriche), PE06, PE07, PE08, PE09, PE10, PE11, PE12, PE13 (solo meteoriche), PE14, PE15, PE16, PE17, PE18 (solo meteoriche), PE19 (solo meteoriche), PE22, PE25 (solo meteoriche), PE26, PE27, PE28 (solo meteoriche), PE29 (solo meteoriche), PE30 (solo meteoriche) ECO01, sono indicati nella planimetria della rete fognaria denominata "Identificazione scarichi liquidi di Sito (fogna acqua inorganica) - Disegno RSI N. RA-GB-1121-E-06014-A allegato al regolamento fognario; tale planimetria costituisce parte integrante dell'AIA e va resa disponibile agli agenti accertatori in caso di eventuale controllo. Viene altresì assunta la planimetria RA-GB-1121-E-06013 allegata alla procedura RSI HSE AM 06 "Gestione e manutenzione degli scarichi domestici" del regolamento fognario con l'indicazione delle fosse biologiche di trattamento delle acque reflue domestiche;
11. variazioni successive al rilascio dell'AIA che interessino il solo scarico del flusso cointestato indifferenziato di acque reflue industriali inorganiche unite ad acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento, vettorate dal sistema fognario unitario e provenienti dal Sito Multisocietario di Ravenna in cui è coinsediata Versalis, potranno essere esercite anche senza aggiornamenti dell'AIA, fatti salvi i necessari adempimenti autorizzativi presso la ARPAE SAC. In ogni caso il Gestore ne darà preventiva comunicazione all'Autorità Competente

- per l'AIA;
12. i punti ufficiali di prelievo ai fini del controllo degli scarichi idrici andranno mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di essi andrà garantita periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema;
 13. eventuali variazioni e/o integrazioni del Piano di Controllo previsto dal regolamento fognario dovranno essere automaticamente recepite;
 14. ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi andrà comunicata all'Autorità Competente per l'AIA;
 15. nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, ne andrà data immediata comunicazione alla Autorità Competente per l'AIA e ad ARPAE SAC e ST competenti;
 16. nel regolamento fognario sono definite le procedure con cui vengono gestite le verifiche periodiche sui limiti stabiliti nelle omologhe e le eventuali relative non conformità; nello stesso regolamento fognario sono altresì codificati i diversi casi riconducibili ad anomalie e/o emergenze che possono determinare impatti sullo scarico finale del depuratore centralizzato. Per tali evenienze, che devono essere comunicate dal Gestore all'Autorità competente per l'AIA, vengono definiti i criteri e le procedure d'intervento;
 17. per quanto riguarda gli scarichi parziali, per l'esercizio dell'impianto, il Gestore dovrà adeguare il sistema di monitoraggio delle acque di raffreddamento prima del convogliamento con gli altri scarichi della rete fognaria di stabilimento a quanto definito nell'AIA ministeriale;
 18. i materiali di scarto prodotti dallo stabilimento devono essere preferibilmente recuperati direttamente nel ciclo produttivo. Qualora ciò non fosse possibile, i corrispondenti rifiuti prodotti dovranno essere consegnati a ditte esterne autorizzate per il loro recupero ovvero, in subordine, il loro smaltimento;
 19. la classificazione e la gestione dei rifiuti deve avvenire secondo quanto previsto dalla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., anche attraverso determinazioni di carattere analitico. La gestione interna dei rifiuti è regolamentata da apposita procedura RA-HSE-AM-10. Il gestore è autorizzato a gestire le tipologie dei rifiuti, con le modalità e per le quantità come da Scheda C del gestore allegata all'AIA (C.3.11: Aree di stoccaggio rifiuti);
 20. il gestore dovrà comunicare tempestivamente all'Autorità

competente per l'AIA e all'autorità controllo (ISPRA) eventuali variazioni rispetto all'elenco di rifiuti contenuto nell'autorizzazione;

21. coerentemente ai principi di prevenzione degli impatti ambientali e di miglioramento continuo:
 - a. dovranno essere rispettati i limiti assoluti previsti dal DPCM 14/11/1997 e dall'approvazione del Piano di Classificazione Acustica, quelli posti dalla zonizzazione comunale. In caso di superamento persistente dei limiti di legge, il Gestore dovrà darne comunicazione al MATTM, ed intervenire con opportune opere di mitigazione sulle fonti, sulle vie di propagazione e sui ricettori, dopo idonea identificazione delle misure di risanamento tecnicamente fattibili da concordare con il MATTM. A valle degli interventi dovrà procedere a nuovo monitoraggio acustico allo scopo di valutarne l'efficacia;
 - b. occorre effettuare comunque un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti dell'ambiente esterno almeno ogni 4 anni, per verificare non solamente il rispetto dei limiti ma anche il raggiungimento degli obiettivi di qualità del rumore entro il primo riesame complessivo dell'AIA;
22. si raccomanda di mantenere attivo il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme alla norma UNI EN ISO14001. Ove la certificazione dovesse decadere, il Gestore dovrà darne immediata comunicazione all'Autorità Competente per l'AIA;
23. il Gestore dovrà attuare un adeguato programma di manutenzione ordinaria tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti a fini ambientali e dovrà dotarsi di un manuale di manutenzione, comprendente quindi tutte le procedure di manutenzione da utilizzare e dedicate allo scopo;
24. il Gestore, inoltre, dovrà disporre di macchinari di riserva in caso di effettuazione di interventi di manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario primario, se quest'ultimo ha un ruolo significativo nel controllo dell'impatto ambientale e se l'arresto delle sorgenti impattanti non è immediato. Il Gestore dovrà altresì registrare, su apposito registro di manutenzione, l'attività effettuata. In caso di arresto di impianto per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria, dovrà inoltre darne comunicazione con congruo anticipo e secondo le regole stabilite nel PMC, all'Ente di Controllo (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA);
25. in caso di malfunzionamenti, il Gestore dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verificano rilasci ambientali di rilievo ed avrà l'obbligo di registrare l'evento, d'analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive,

rendendone pronta comunicazione all'Ente di Controllo (ISPRA), secondo le regole stabilite nel PMC;

26. si considererà violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali. Tutti gli eventi incidentali dovranno essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente per l'AIA, all'Ente di Controllo (ISPRA), al Comune e a ARPAE ST di Ravenna, secondo le regole stabilite nel PMC;
27. in caso di eventi incidentali di particolare rilievo quindi tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta (pronta notifica per fax e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente per l'AIA e all'Ente di Controllo (ISPRA). Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per mitigare al possibile le conseguenze e deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione. stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione;
28. in relazione ad un eventuale intervento di dismissione totale o parziale dell'impianto, un anno prima della scadenza dell'AIA, il Gestore dovrà predisporre e presentare all'Autorità Competente per l'AIA un Piano di Dismissione. Esso dovrà comprendere gli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate ed evidenziare la coerenza con le informazioni disponibili relative agli adempimenti previsti dal D.M. n. 272/2014 per la redazione della "Relazione di Riferimento";
29. restano a carico del Gestore, che si intende tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dall'AIA;
30. il rilascio dell'AIA comporterà l'assolvimento, da parte del Gestore, di obblighi di natura finanziaria. La garanzia finanziaria in essere, per l'esercizio nell'installazione delle operazioni di stoccaggio (D15/R13) di rifiuti anche pericolosi autorizzata, dovrà essere adeguata in termini di importo (per aumento della capacità massima istantanea di

stoccaggio), durata (da estendere alla nuova validità dell'AIA statale che sarà allegata alla VIA) e beneficiario (ARPAE alla luce del rinnovato riparto di competenze di cui alla L.R. n. 13/2015);

31. il proponente dovrà rispettare in generale il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo così come presentato per il procedimento di VIA e puntualmente rispettare l'articolo 5 commi 8 e 9 del D.M. n. 161/2012 per cui in caso di violazione degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo verrà meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire lo stesso come rifiuto e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 del D.M. n. 161/2012, il venir meno di una delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, farà cessare gli effetti del Piano di Utilizzo, comportando l'obbligo di gestire il relativo materiale da scavo come rifiuto;
32. la realizzazione delle opere in Isola 18 potrà essere avviata solo a seguito della richiesta e del relativo rilascio della certificazione di completamento delle attività di bonifica e conformità degli interventi al progetto di bonifica operativo (approvato con Determinazione n. 80066/2012 del Comune di Ravenna) Tale certificazione, emessa da ARPAE SAC di Ravenna, dovrà essere presentata al Comune di Ravenna;
33. l'Isola 28 sud è stata oggetto di bonifica dei terreni e messa in sicurezza permanente attraverso la realizzazione di diaframma plastico bentonitico. Tali attività sono state eseguite in 2 stralci (2010 e 2014) con atto provinciale n. 2393 del 06/07/2010 è stato certificato il completamento degli interventi di bonifica dei terreni, mentre con atto provinciale n. 3130 del 21/10/2014 è stato certificato il completamento degli interventi di bonifica nel suo complesso, compresa la messa in sicurezza permanente. Per quanto riguarda la matrice falda, anche l'Isola 28 è inclusa nel progetto di bonifica della falda superficiale del 2009 come approvato (PG n. 8528/2009 del Comune di Ravenna), qualora venissero meno le condizioni al contorno che hanno determinato il modello concettuale e l'analisi di rischio del citato progetto di bonifica, occorrerà procedere alla ridefinizione degli stessi e all'adeguamento dello stesso progetto approvato;
34. Isola 20 (previsti scavi pari a 200 m²) è stata oggetto di un procedimento di bonifica con progetto preliminare presentato nel 2003 ed approvato con PG n. 30435/2003 del Comune di Ravenna. Tale approvazione ha escluso la necessità di procedere con progetto definitivo ma ha incluso limitazioni d'uso, verosimilmente l'impossibilità di procedere a scavo nell'area contaminata da Cadmio. Si prescrive pertanto che prima di procedere allo scavo si debbano comunicare al Comune di Ravenna ed ARPAE SAC di Ravenna i confini esatti dello scavo in relazione alle

limitazioni imposte nel 2003;

35. relativamente agli atti del Comune di Ravenna di approvazione del progetto operativo di bonifica della falda superficiale (PG n. 85280/2009) e per il progetto preliminare di bonifica dei terreni (PG n. 23646/2007), nel ribadire il loro puntuale rispetto, si prescrive che debba essere inoltrata richiesta di modifica qualora vengano a mancare i presupposti del modello concettuale e analisi di rischio;
36. dovrà essere integralmente rispettato il protocollo di gestione "well point" dello stabilimento multisocietario del 2010 e successivi aggiornamenti, conseguente al progetto di bonifica della falda.
37. in caso di abbattimento di alberi, dovrà essere piantato un numero corrispondente di nuovi esemplari, rigorosamente autoctoni e, in caso di abbattimento di alberi "maturi" (oltre i 20 anni), oltre a piantare un numero corrispondente di nuovi esemplari, si dovrà collocare una cassetta nido per uccelli ed una per pipistrelli per ogni albero tagliato presso uno degli alberi del filare nel quale è stato abbattuto l'albero "maturo". Il taglio di alberi e arbusti deve essere realizzato al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna, tra il 15 luglio e il 15 marzo;
38. si dovrà tenere conto della necessità di salvaguardia dei siti della Rete Natura 2000 e degli elementi (habitat, specie) protetti dalle direttive 92/43/CEE e 09/147/UE presenti all'interno dei siti stessi in tutte le fasi di analisi, valutazione e redazione degli strumenti per la prevenzione e la gestione degli incidenti;
39. i rifiuti di cantiere, in attesa di idoneo trattamento, dovranno essere stoccati in aree impermeabili ed isolate dalla rete di collettamento delle acque di pioggia di coperture e piazzali, al fine di evitare che il percolato degli stessi possa inquinare le acque chiare dei piazzali o contaminare la falda acquifera;
40. dovrà essere monitorato (almeno una volta al mese) il perimetro degli impianti oggetto di VIA nei tratti adiacenti i corsi d'acqua e canalizzazioni che afferiscono ai siti Natura 2000, al fine di evitare o contenere possibili sversamenti di inquinanti e comunque per attuare ogni intervento necessario a minimizzare gli impatti;
41. nel caso di realizzazione di nuove linee elettriche in Media Tensione (MT), queste dovranno essere interrate o, dove ciò non fosse possibile, saranno da realizzare in cavo elicord;
42. per interventi di mitigazione ambientale e/o di l'arredo a verde, dovranno essere utilizzate esclusivamente specie vegetali di provenienza autoctona e appartenenti a specie tipiche dei luoghi. Se tecnicamente possibile si chiede di

precedere la realizzazione di fasce alberate con filare singolo di piante d'alto fusto e doppio filare di piante arbustive, lungo i confini occidentali dell'area di intervento. La fascia alberata dovrà essere realizzata esclusivamente con piante autoctone e tipiche dei luoghi, tra cui si suggeriscono, tra gli alberi: Quercus robur, Populus alba, Populus nigra, Acer campestre, Quercus ilex, Ulmus minor, Fraxinus oxycarpa, Pinus pinea, e, tra gli arbusti: Cornus sanguinea, Cornus mas, Crataegus monogyna (attualmente vietato), Prunus spinosa, Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, Euonymus europaeus, Rhamnus catharticus, Viburnum opulus, Viburnum lantana, Mespilus germanica, Berberis vulgaris, Pyracantha coccinea, Coronilla emerus, Colutea arborescens, Frangula alnus, Juniperus communis, Phillyrea angustifolia, Hippophae rhamnoides, Pyrus pyraster, Rosa canina, Rosa sempervire;

- b) di dare atto che il Comune di Ravenna ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell'art. 18, comma 5 della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 con nota PGRA 3443 del 9 marzo 2017 inviata ad ARPAE SAC di Ravenna e all'interno del Rapporto Ambientale che costituisce l'ALLEGATO 1 alla presente delibera;
- c) di dare atto che la Provincia di Ravenna non ha partecipato alla seduta conclusiva di Conferenza dei Servizi, ma ha inoltrato ad ARPAE SAC di Ravenna il parere di competenza favorevole con prescrizioni, acquisito agli atti con nota PGRA n. 631 del 18 gennaio 2017; tale parere è stato fatto proprio nella seduta conclusiva della Conferenza di Servizi e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera;
- d) di dare atto che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM, non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi conclusiva e non ha pertanto firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'ALLEGATO 1 della presente delibera; non avendo partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva trova applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni; il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM con D.M. 137 del 29 maggio 2017, ha provveduto a rilasciare il Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DVA-DEC-2011-0000518 del 16 settembre 2011, per l'esercizio dell'installazione della Società VERSALIS S.p.A. ubicata nel Comune di Ravenna (RA) ID 896 e che costituisce l'**ALLEGATO N. 2** parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- e) di dare atto che l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po - Macro Area 4, non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi conclusiva e non ha pertanto firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'ALLEGATO 1 della presente delibera; non avendo partecipato alla Conferenza di Servizi finale trova

applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni; l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po - Macro Area 4 ha provveduto a rilasciare la Valutazione di Incidenza con provvedimento n. 15 del 13 gennaio 2017 in relazione al progetto in oggetto, e che costituisce l'**ALLEGATO N. 3** parte integrante e sostanziale della presente delibera, i cui contenuti sono stati fatti propri alla Conferenza di Servizi conclusivi;

- f) di determinare le spese per l'istruttoria relative alla procedura predetta a carico del proponente in euro 63.043,00 versati alla Provincia di Ravenna per la "nuova linea S-SBR" all'avvio del procedimento e in euro 1.000,00, importo forfettario, versati ad ARPAE SAC di Ravenna, per il progetto di adeguamento dell'impianto ETBE/MTBE alla presentazione della revisione progettuale, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/1999 e della D.G.R. 1238/2002. L'importo complessivamente versato risulta comunque superiore a quello dovuto qualora la ditta avesse presentato il progetto complessivo fin dall'avvio del procedimento e pertanto si ritiene congruo a quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente Società Versalis Spa;
- h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione ad ARPAE di Ravenna, al Comune di Ravenna, alla Provincia di Ravenna, all'AUSL della Romagna - Servizio Igiene Pubblica di Ravenna, all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po - Macro Area 4, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Divisione IV Rischio Rilevante e Autorizzazione Integrata Ambientale;
- i) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 10 della LR 9/99, che il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dall'approvazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
- j) di pubblicare per estratto nel BURERT, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;
- k) di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito web della Regione.